

N. R.G. /2019



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione ordinaria

Il Giudice dott. Silvia Fanesi,

visto l'art. 221 comma 4 L.77/2020;

visto il decreto del 10.5.2021 con cui è stata fissata la trattazione dell'udienza in modalità cartolare;

viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;

esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

rilevato che parte opposta ha avanzato istanza intesa ad ottenere la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;

ritenuto che ai fini della valutazione ex art. 648 c.p.c. debba guardarsi tanto alla "liquidità" dell'opposizione quanto alla prova, secondo i parametri propri della cognizione piena, della domanda azionata in monitorio;

ritenuto che, nella specie, allo stato, alla luce delle contestazioni avanzate da parte opponente, in particolare in relazione alla illegittimità delle pattuizioni contrattuali, e del tenore della documentazione versata in atti dall'opposto non possa dirsi sussistente la prova di un credito certo, liquido ed esigibile;

rilevato che il presente procedimento riguarda materia per la quale l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

P.Q.M.

rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

conformemente alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. Unite n. 19596/2020, assegna a parte opposta termine di giorni 15 (decorrenti dalla data di comunicazione del presente procedimento compresa) per l'instaurazione del procedimento di mediazione;

fissa l'udienza del **16.01.2022** ore **9.30** per la verifica dell'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio.

Si comunichi.

Teramo, 26 maggio 2021

Il Giudice
dott. Silvia Fanesi